

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2288

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato SANTI

*Presentata il 28 gennaio 1981*

Elevazione del limite dei redditi posto a condizione dell'attribuzione dell'ulteriore detrazione di imposta di cui all'articolo 3 della legge 24 aprile 1980, n. 146

ONOREVOLI COLLEGI! — L'articolo 3 della legge 24 aprile 1980, n. 146, prevede, con effetto dal 1° gennaio 1980, l'attribuzione di una ulteriore detrazione d'imposta di lire 52.000 annue in favore dei lavoratori dipendenti e assimilati, a condizione che detti contribuenti godano di un reddito non superiore a lire 2 milioni 500.000.

Ora, poiché le altre detrazioni fisse già spettanti senza alcuna limitazione di reddito ammontano a lire 36.000 + 168 mila + 18.000 = lire 222.000, è di tutta evidenza come detta ulteriore detrazione dall'imposta di lire 52.000 annue non possa trovare materialmente applicazione nell'intero suo ammontare, né per l'anno in corso 1980 né per il futuro, perché, sommata appunto alle altre detrazioni già in essere, dà un totale di lire 274.000 cui corrisponde potenzialmente un reddito imponibile esente di lire 2.740.000 annue, reddito superiore al limite massimo di lire 2.500.000 posto come condizione tas-

sativa per aver diritto all'attribuzione di detta ulteriore detrazione.

In altre parole detto limite di reddito di lire 2.500.000 consente che si « sfrutti » al massimo soltanto lire 28.000 delle lire 52.000 attribuite solo sulla carta.

Quindi, nella formulazione del citato articolo 3 della legge 24 aprile 1980, numero 146, è insita una incongruenza normativa, atteso che certamente o detto limite di reddito di lire 2.500.000 o l'importo di lire 52.000 dell'ulteriore detrazione sono errati.

A ben vedere, propendendo per l'ipotesi che molto verosimilmente l'errore (materiale) è da ricercarsi nel limite di reddito, in quanto senza dubbio l'intenzione del legislatore estensore del citato articolo 3 era certamente quella di attribuire effettivamente, e nell'intero suo ammontare, l'ulteriore detrazione dall'imposta di lire 52.000 annue, perché altrimenti avrebbe potuto benissimo indicare soltanto lire 28.000 ottenendo lo stesso risultato pratico, si impone la necessità di

modificare detto limite di reddito ed elevarlo ad almeno lire 2.740.000 con effetto dal 1° gennaio 1980.

Inoltre si può ritenere che anche una proposta per una sua elevazione a lire 3.000.000, ma con effetto dal 1° gennaio 1981, potrebbe essere benevolmente accol-

ta in quanto da essa discenderebbe una minore entrata tributaria di non elevato ammontare e ciò andrebbe comunque a favore soltanto di percettori di un reddito annuo molto basso.

Si propone pertanto il seguente articolo.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO.

Con effetto dal 1° gennaio 1980 il limite dei redditi, già indicato in lire 2 milioni 500 mila dall'articolo 3 della legge 24 aprile 1980, n. 146, è elevato a lire 2 milioni 740 mila.

Con effetto dal 1° gennaio 1981 il limite dei redditi di cui al precedente comma è elevato ulteriormente a lire 3 milioni.